

CIRCOLARE N° 2/2023

MARCHE DA BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE: SCADENZE 2023 E NOVITÀ DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI

Lo Studio Bandera desidera ricordare che il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, per l'anno 2023, deve essere effettuato:

- entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo, per il I, III e IV trimestre solare;
- entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo, per il II trimestre solare.

Importanti novità sono state introdotte dalla Legge n. 122 del 4 agosto 2022 articolo 3 commi 4 e 5, che ha convertito in legge il **DL 73/2022** ("Decreto Semplificazioni"), incrementando il limite da Euro 250 ad **Euro 5.000** entro il quale è possibile effettuare cumulativamente, anziché in modo frazionato (entro l'anno), il versamento dell'imposta di bollo. Tale norma sottolinea come queste novità entreranno in vigore a partire dalle fatture emesse dal 1° gennaio 2023.

Infatti, le scadenze per il pagamento dell'imposta di bollo previste sono:

Trimestre	Scadenza versamento	Codice tributo	Anno
1° trimestre	31/05/2023 *	2521	2023
2° trimestre	02/10/2023 **	2522	2023
3° trimestre	30/11/2023	2523	2023
4° trimestre	29/02/2024	2524	2023

* Nel caso in cui l'ammontare dell'imposta di bollo per il primo trimestre sia inferiore all'importo di 5.000 Euro (non più 250 Euro) si potrà effettuare il pagamento entro il 02.10.2023.

** Nel caso in cui l'ammontare dell'imposta di bollo dovuta per il primo ed il secondo trimestre siano complessivamente inferiori all'importo di 5.000 Euro (non più 250 Euro), si potrà effettuare il pagamento entro il 30.11.2023.

Si ricorda inoltre che l'Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 04 febbraio 2021 ha definito le modalità operative finalizzate all'integrazione delle fatture elettroniche per le quali il cedente / fornitore non ha assolto l'imposta di bollo.

Il citato provvedimento prevede che l'Agenzia delle Entrate **entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre di riferimento** renda disponibili nell'area riservata del portale "Fatture e corrispettivi" due distinti elenchi:

- 1) **Allegato "A" non modificabile**, relativo alle fatture elettroniche emesse e inviate tramite SDI che riportano l'assolvimento dell'imposta di bollo;
- 2) **Allegato "B" modificabile**, contenente le fatture elettroniche emesse e inviate tramite SDI per le operazioni effettuate dall'01.01.2023 che non riportano l'assolvimento dell'imposta di bollo pur risultando dovuta sulla base di criteri soggettivi ed oggettivi.

Il cedente / Prestatore o l'intermediario delegato può modificare i dati predisposti nell'Allegato "B" inserendo delle fatture elettroniche non riscontrata dalle verifiche dell'Agenzia delle Entrate e / o può spuntare le fatture riportate in questo elenco che ritiene non ricorrano i presupposti per l'applicazione della marca da bollo.

Tali modifiche e / o integrazioni possono essere apportate all'Allegato "B":

- per il primo, terzo e quarto trimestre entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento;
- per il secondo trimestre entro il 12.09.

Non sarà più possibile apportare modifiche dopo aver effettuato il pagamento dell'imposta di bollo. Si ricorda che le modifiche e / o le integrazioni dell'Allegato "B" possono essere effettuate con due metodologie alternative:

- In modalità puntuale, operando direttamente sull'elenco presente sul portale "Fatture e corrispettivi";
- In modalità massiva, utilizzando il servizio web che consente di effettuare il download del file xml dell'elenco "B" e il successivo upload del medesimo file modificato secondo le specifiche tecniche previste nel provvedimento.

Nel caso di mancata variazione dell'Allegato "B" da parte del cedente / prestatore o dall'intermediario delegato, gli elenchi predisposti dall'Agenzia delle Entrate si intenderanno confermati.

Nel caso di omesso, insufficiente, ritardato pagamento dell'imposta di bollo rispetto a quanto risulta dovuto in base agli elenchi "A" e "B", l'Agenzia delle Entrate trasmetterà una Pec al contribuente finale. Il contribuente o l'intermediario abilitato entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione può:

- 1) fornire chiarimenti anche tramite i servizi forniti dall'Agenzia delle Entrate, utilizzando il "Civis",
- 2) effettuare il pagamento richiesto nella comunicazione ricevuta.

Infine, vi ricordiamo che il 4° trimestre 2022 dovrà essere **versato entro e non oltre il 28/02/2023**, codice tributo **2524** anno **2022**.

Le informazioni contenute nel presente documento hanno carattere generale e non sono da considerarsi un esame esecutivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie descritte. Di conseguenza, il presente documento non costituisce un (né può essere altrimenti interpretato quale) parere legale o fiscale, né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.